



MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO ATMOSFERICO VERIFICATOSI NEI COMUNI DI MIRA, DOLO E PIANIGA (VE) IN DATA 8 LUGLIO 2015.

Le modalità di gestione dei rifiuti oggetto dell'Ordinanza sono le seguenti:

a. Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti prodotti a seguito degli eventi atmosferici calamitosi verificatesi nei comuni di Mira, Dolo e Pianiga in data 8 luglio 2015 che hanno interessato edifici pubblici e privati, nonché i rifiuti derivanti dallo svuotamento delle abitazioni danneggiate e quelli giacenti sul suolo pubblico, sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del d.lgs. 152/2006.
2. Qualora non fosse possibile attribuire un codice CER specifico, i rifiuti dovranno essere classificati con codice CER 20 03 99; tali codici dovranno essere attribuiti ai rifiuti per le fasi di raccolta e trasporto dalle aree di stoccaggio provvisorio agli impianti di destino autorizzati.
3. I rifiuti derivanti da eventuali attività di selezione e cernita effettuate nei siti di stoccaggio provvisorio, opportunamente individuati dalle Amministrazioni comunali, mantengono la classificazione di rifiuti urbani e come tali devono essere gestiti.
4. La frazione legnosa vegetale derivante dalla pulizia delle aree pubbliche, anche selezionata nei siti di stoccaggio provvisorio, potrà essere gestita come biomassa e conferita ad impianti per produzione di energia o calore.
5. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti oggetto dell'Ordinanza è il Comune di origine dei rifiuti stessi, in deroga all'art. 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

b. Siti di stoccaggio provvisorio

1. I Comuni provvedono ad indicare, nel rispetto delle condizioni minime di tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo, l'ubicazione sul proprio territorio di appositi siti di stoccaggio provvisorio, presso i quali effettuare l'eventuale attività di selezione e cernita, dei rifiuti purché adeguatamente delimitati e segnalati.
2. I siti di cui al comma 1 devono essere preferibilmente individuati, tenendo conto della natura dei rifiuti stoccati, sulla base delle seguenti caratteristiche:
 - I. aree pavimentate (ad esempio parcheggi e piazzali) e dotate di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento;
 - II. ubicazione preferibilmente in aree a bassa densità abitativa, come ad esempio le zone artigianali/industriali, parcheggi dei cimiteri, ecc.
3. Sotto l'aspetto amministrativo sono fatti salvi i siti di stoccaggio individuati nella prima fase di emergenza da parte di tecnici dei Comuni interessati.
4. I Comuni possono avvalersi per gli aspetti di tutela sanitaria e ambientale, di cui al precedente punto 3, del supporto tecnico e operativo dell'ULSS competente per territorio e dell'ARPA Veneto, che sono tenute a garantire la richiesta di assistenza nel più breve tempo possibile.
5. I siti di cui al punto 1 possono essere adibiti anche a stoccaggio provvisorio e selezione preliminare dei rifiuti pericolosi (come ad esempio rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche [c.d. RAEE], eternit, etc.), preventivamente individuati in fase di raccolta delle macerie.

6. I siti di cui al punto 1, dovranno essere ripristinati nelle condizioni originarie entro i tempi previsti dall'Ordinanza a cui il presente documento è allegato quale parte integrante.

c. Trasporto e smaltimento dei rifiuti

1. Nei casi in cui sia individuata sul territorio interessato dall'evento la presenza di eventuali fonti di contaminazione delle matrici naturali, dovranno essere predisposte misure di prevenzione consistenti in:
 - I. identificazione dell'area interessata;
 - II. apprestamento di sistemi anche provvisori di protezione da potenziali dilavamenti;
 - III. eventuale rimozione della fonte di contaminazione.
2. Nelle aree di cui al precedente punto 1, le relative comunicazioni ed indagini ambientali potranno essere rinviate, in deroga alle procedure previste dall'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al periodo successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
3. Fino al superamento dell'emergenza, il trasporto dei rifiuti può avvenire tramite mezzi idonei anche in assenza delle corrispondenti iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali, previa comunicazione alla Provincia e all'ARPAV, con il coordinamento del Soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, che provvederà ad accertare l'idoneità dei mezzi.
4. Sotto l'aspetto amministrativo sono fatte salve le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti effettuate prima dell'emanazione della presente ordinanza, relativamente al trasporto dei rifiuti ai siti di cui al punto b).
5. Le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio ed eventuale selezione ivi effettuata, dei rifiuti gestiti nella fase di emergenza, sono esonerati dagli adempimenti amministrativi (formulario, registro, MUD) previsti dalla vigente normativa.
6. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza possono essere autorizzati in deroga aumenti di quantitativi e/o di tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto; tali autorizzazioni in deroga vigono soltanto fino al superamento della fase di emergenza.

d. Quantitativi e costi

1. I dati relativi alla gestione dei rifiuti nella fase di emergenza avviati a smaltimento non hanno rilievo ai fini del calcolo delle percentuali di raccolta differenziata previsti dalla vigente normativa.
2. Fatte salve eventuali diverse decisioni da parte delle amministrazioni comunali interessate, i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti nella fase di emergenza potranno non concorrere alla determinazione della TARI.

e. Disposizioni finali

1. Le deroghe previste dal presente provvedimento restano valide sino al completamento del conferimento di tutti i rifiuti derivanti dagli eventi atmosferici calamitosi verificatesi in data 8 luglio 2015 nei comuni di Dolo, Mira e Pianiga e comunque non oltre i sei mesi dalla data di adozione dell'Ordinanza a cui il presente documento è allegato quale parte integrante.
 2. Le carcasse degli animali morti in conseguenza degli eventi calamitosi possono essere smaltite anche mediante seppellimento, previo nulla osta dei servizi veterinari delle ULSS competente per territorio.
-